

# LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA

Estratto:

VERONICA ALVISI

*Appunti in merito alla natura giuridica  
del bonifico bancario*

gli aa. ritengono applicabile l'istituto della rappresentanza apparente al contratto di assicurazione e, in particolare, a quelle dichiarazioni – rilevanti per una corretta rappresentazione del rischio – rese ad

agenti o procacciatori d'affari privi del potere di rappresentanza dell'assicuratore.

ANTONIO TARANTINO

- CASS. CIV., I sez., 19.9.2008, n. 23864  
Cassa App. Bologna, 3.3.2004

CONTRATTI BANCARI - ORDINE DI BONIFICO - NATURA GIURIDICA - DELEGAZIONE DI PAGAMENTO (cod. civ., art. 1269, comma 1°) (a)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DELEGAZIONE DI PAGAMENTO - OBBLIGAZIONE DIRETTA DEL DELEGATO NEI CONFRONTI DEL DELEGATARIO - AMMISSIBILITÀ (cod. civ., art. 1269, comma 1°) (b)

(a) **L'ordine di pagamento impartito dal correntista alla propria banca (ordine che ripete la sua fonte e la sua legittimità dal contratto di conto corrente stipulato tra il correntista e l'istituto di credito) ha natura di negozio giuridico unilaterale il cui perfezionamento è circoscritto alla banca e all'ordinante con conseguente estraneità del beneficiario nei cui confronti, pertanto, l'incarico del correntista di effettuare il pagamento assume natura di *delegatio solvendi*, giusta il disposto dell'art. 1269 cod. civ.**  
(massima non ufficiale)

(b) **Nella delegazione di pagamento, il delegato (nella specie la banca) che si obblighi personalmente nei confronti del delegatario è tenuto all'adempimento, giusta il disposto dell'art. 1269 cod. civ.**  
(massima non ufficiale)

[MASSIMA UFFICIALE: *L'ordine di bonifico ha natura di negozio giuridico unilaterale, la cui efficacia vincolante scaturisce da una precedente dichiarazione di volontà con la quale la banca si è obbligata ad eseguire i futuri incarichi conferitile dal cliente, ed il cui*

*perfezionamento è circoscritto alla banca ed all'ordinante, con conseguente estraneità del beneficiario, nei cui confronti, pertanto, l'incarico del correntista di effettuare il pagamento assume natura di delegazione di pagamento. Anche il delegato al pagamento può essere obbligato, ma solo se il medesimo si obbliga personalmente verso il creditore delegatario e questi accetti l'obbligazione del delegato, ai sensi dell'art. 1269, comma 1°, cod. civ.]*

dal testo:

**Il fatto.** San Salvo s.r.l. in liquidazione conveniva, dinnanzi al Tribunale di Reggio Emilia, Cooperbanca s.c. a r.l. per sentirla condannare al pagamento della somma di lire 100.000.000 e accessori, a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

A fondamento della domanda San Salvo s.r.l. esponeva che aveva venduto a Cristaldi Maria Francesca un appartamento per il prezzo di lire 120.000.000, cento dei quali dovevano essere versati da Cooperbanca in esecuzione del contratto di mutuo che l'acquirente aveva stipulato contestualmente alla vendita; che il mutuo si era perfezionato con la consegna della somma alla Cristaldi, la quale, ricevuto l'importo, lo aveva riconsegnato in deposito a Cooperbanca sino al conseguimento, da parte di questa, di ipoteca di primo grado; che contestualmente la Cristaldi aveva invitato Cooperbanca a versare ad essa attrice la somma depositata non appena avvenuta l'iscrizione dell'ipoteca; che invece, iscritta ipoteca di primo grado, Cooperbanca non solo non aveva trasmesso ad essa attrice la somma detenuta in deposito, ma aveva revocato il mutuo, compen-

sando la somma mutuata con quella depositata.

Si costituiva Cooperbanca, la quale assumeva di non avere obblighi nei confronti della società attrice e di avere trattenuto la somma in quanto la Cristaldi non era in grado di far fronte alla propria obbligazione di restituzione dell'importo mutuato.

Il Tribunale di Reggio Emilia, ritenuto che il mutuo fra Cooperbanca e Cristaldi si era perfezionato con la consegna della somma mutuata e che la Cristaldi aveva successivamente dato in deposito la somma a Cooperbanca; qualificato il contratto intercorso tra Cristaldi e Cooperbanca come deposito di somma con indicazione del termine finale in favore del depositario e di persona cui doveva essere restituita la cosa, riteneva legittima la domanda di restituzione della somma di lire 100 milioni avanzata da San Salvo s.r.l., non rilevando la successiva inaffidabilità della Cristaldi, poiché l'intervenuta iscrizione ipotecaria di primo grado costituiva idonea garanzia a tutela del contratto di mutuo.

Proponeva appello Banca Agricola Mantovana s.p.a., successore di Cooperbanca per intervenuta fusione, appello che, nella resistenza della San Salvo, veniva accolto dalla Corte d'appello di Bologna con sentenza depositata il 3 marzo 2004.

La Corte rigettava il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante sosteneva che la sentenza di primo grado aveva lasciato impregiudicato il problema del titolo che San Salvo avrebbe avuto a vedersi consegnata la somma, rilevando che l'incarico conferito dalla Cristaldi alla Banca di bonificare l'importo di lire 100.000.000 a San Salvo s.r.l. rientrava nello schema del contratto a favore di terzo. E poiché San Salvo, con la citazione notificata il 18 novembre 1992, aveva manifestato, sollecitando l'adempimento del contratto, la volontà di voler profittare del negozio in suo favore, la società stessa era legittimata a pretendere la prestazione contrattuale, pur se, fino a quel momento, il promittente aveva la possibilità di revocare o modificare quanto oggetto del negozio in suo favore.

La Corte accoglieva invece il primo motivo di gravame, pur se per ragioni diverse da quelle fatte valere dall'appellante, il quale sostene-

va che la fattispecie in esame avrebbe dovuto essere inquadrata nell'ambito degli artt. 1771 e 1777 cod. civ., sul rilievo che, nel caso di specie, si sarebbe verificato un deposito irregolare.

La Corte rilevava infatti che la Cristaldi, ricevuta la somma di lire 100.000.000 in mutuo in data 1° ottobre 1990, aveva riconsegnato la somma stessa alla banca perché restasse vincolata a garanzia del conseguimento del grado utile dell'ipoteca di cui al contratto di mutuo, con l'aggiunta che, in mancanza, il contratto doveva ritenersi risolto *ex art.* 1456 cod. civ. In tale contesto obbligatorio, la Corte ravvisava la costituzione di un pegno irregolare, avente ad oggetto una cosa fungibile, in cui il creditore non era tenuto a conservare e restituire la stessa cosa, ma il *tantundem*; in forza del pegno irregolare, infatti, il creditore acquista la proprietà della cosa, diviene debitore della somma e può compensare quanto dovrebbe dare in restituzione con quanto deve ricevere in forza del suo credito. Nel caso di specie, l'appellante aveva ricevuto in pegno irregolare la somma di lire 100.000.000, che avrebbe dovuto restituire una volta iscritta ipoteca sull'immobile venduto; verificatasi la diminuzione della capacità ipotecaria del bene e constatata l'inconsistenza del reddito della debitrice, poi dichiarata fallita, Cooperbanca aveva ritenuto la Cristaldi insolvente alla stregua di quanto disposto dall'art. 1186 cod. civ. e aveva trattenuto in compensazione le somme presso di lei depositate; il tutto era avvenuto prima che San Salvo, terza beneficiaria dell'importo, dichiarasse di voler beneficiare del contratto in suo favore, con la conseguenza che San Salvo, pur avendo acquistato il diritto per effetto della stipulazione, doveva soggiacere alla revoca del contratto anteriormente disposta dall'appellante e alla compensazione del proprio credito. Né poteva ritenersi una responsabilità aquiliana della banca dal momento che questa, in un primo tempo, non aveva trasmesso l'importo di lire 100.000.000 perché San Salvo non aveva dichiarato di voler profittare del contratto in suo favore e, successivamente, aveva trattenuto a buon diritto le somme in compensazione del suo credito.

La Corte d'appello, in riforma della impugnata sentenza, rigettava quindi la domanda di

San Salvo s.r.l., che condannava alla rifusione delle spese del doppio grado.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre San Salvo s.r.l. sulla base di due motivi; resiste, con controricorso, Banca Agricola Mantovana s.p.a., la quale propone altresì ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo; la ricorrente ha depositato memoria *ex art.* 378 cod. proc. civ.

**I motivi.** Con il primo motivo, la ricorrente deduce vizio di motivazione per mancato esame di un documento decisivo, dal quale sarebbe scaturito un esito diverso della lite. In particolare, la Corte d'appello non avrebbe considerato la lettera raccomandata in data 23 novembre 1990 spedita dall'Avv. Cirto Milanese per conto di essa ricorrente il 26 novembre 1990 e ricevuta dalla Banca Popolare di Reggio Emilia il 27 novembre 1990, con la quale si chiedeva il pagamento della somma di lire 100.000.000, derivante dall'erogazione del mutuo ipotecario in favore di Cristaldi Maria Francesca stipulato il 1° ottobre 1990. E si tratterebbe di documento decisivo in quanto la Corte d'appello ha argomentato nel senso della revocabilità dell'obbligazione stipulata in favore del terzo sul presupposto che solo il 18 novembre 1992 essa ricorrente avrebbe manifestato la volontà di profittare del negozio in suo favore. E solo dopo il ricevimento della raccomandata non presa in esame, la Banca ebbe, con telegramma in data 6 dicembre 1990, a comunicare alla Cristaldi la risoluzione del contratto di mutuo e la compensazione della somma.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di norme di diritto in relazione all'art. 1411 cod. civ. Pur se il documento di cui al primo motivo non fosse esistito, la Corte d'appello avrebbe dovuto accertare la volontà del terzo di fruire del contratto in suo favore *per facta conclusentia*. Nel caso di specie, infatti, la dichiarazione di voler profittare del contratto era stata fatta da essa ricorrente al promittente al momento della stessa stipulazione sia del contratto di mutuo che del contratto in favore del terzo, essendo essa ricorrente stata presente al contratto di mutuo, avendo partecipato al contratto a favore di terzi e avendo ri-

cevuto copia dell'ordine di bonifico, senza il quale non sarebbe stato stipulato il contratto di compravendita.

Sarebbe dunque evidente il collegamento negoziale tra il contratto di compravendita, concluso tra essa ricorrente e la Cristaldi, e il contratto di mutuo, preordinato all'ottenimento del finanziamento per l'acquisto di quell'immobile. Vi sarebbe infatti contestualità tra i due atti; nel contratto di compravendita si dava atto dell'integrale pagamento del prezzo; contestualmente si era perfezionato il contratto di mutuo, con la consegna della somma di lire 100.000.000, uscita dalla disponibilità della mutuante, alla mutuataria; detta somma era poi stata affidata dalla Cristaldi alla Banca in pegno irregolare; l'ipoteca aveva conseguito il primo grado e tuttavia la Banca non aveva versato ad essa ricorrente la somma di lire 100.000.000.

Da tale collegamento di negozi la Corte d'appello avrebbe dovuto desumere che la dichiarazione del terzo era stata fatta contestualmente alla stessa concessione del mutuo.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato, la Banca controricorrente deduce violazione di norme di diritto e vizio di motivazione con riferimento al capo della sentenza della Corte d'appello di rigetto del secondo motivo di gravame. Secondo la Banca, la Corte avrebbe errato nell'inquadrare l'incarico della Cristaldi nell'ambito dell'art. 1411 cod. civ. e nell'attribuire, di conseguenza, un diritto al terzo San Salvo da esercitarsi direttamente nei confronti di essa controricorrente. In particolare, nessun rapporto diretto si sarebbe mai instaurato con San Salvo, unico impegno della Banca essendo quello di riaccreditare alla Cristaldi, all'esito della verificata iscrizione ipotecaria di primo grado, le somme consegnate in pegno irregolare, e successivamente di eseguire il bonifico nei confronti di San Salvo, ma ancora una volta fonte di obbligazioni solo nei confronti della Cristaldi.

Sotto altro profilo, la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata perché la Corte d'appello avrebbe errato nell'escludere il denunciato vizio di ultrapetizione nel quale era incorso il Tribunale riconoscendo a San Salvo il bene della vita richiesto ai sensi dell'art. 1777 cod. civ., così sostituendo alla proposta do-

manda di pagamento di una somma, quella di consegna di una cosa determinata.

Assume rilievo logicamente preliminare la questione della qualificazione del rapporto dedotto in giudizio come contratto a favore del terzo: qualificazione contestata dalla ricorrente incidentale ed assunta invece a fondamento delle proprie pretese dalla ricorrente principale, la quale assume che la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto di una dichiarazione di accettazione della prestazione trasmessa alla banca prima che la stessa acquisisse la somma depositata dall'acquirente.

Ritiene il Collegio che la soluzione accolta dalla Corte d'appello, la quale ha ravvisato un contratto a favore del terzo nell'ordine di bonifico dato dalla acquirente alla propria banca [e non già nei precedenti rapporti tra essi intercorsi (stipulazione del mutuo e successiva consegna dell'assegno fino alla iscrizione della ipoteca sull'immobile)] e un rapporto di pegno irregolare nella consegna, da parte della medesima acquirente, della somma mutuata alla banca erogatrice del mutuo a garanzia della iscrizione ipotecaria, non possa essere condivisa.

Ai fini della soluzione della questione, appare utile ricostruire la vicenda sostanziale, per come essa risulta dalle circostanze pacifiche tra le parti.

La signora Cristaldi acquistò dalla San Salvo un immobile per atto notarile in data 1° ottobre 1990. In pari data, e per atto del medesimo notaio, la Banca Popolare di Reggio Emilia concesse alla Cristaldi a titolo di mutuo la somma di lire 100.000.000; la Cristaldi, da parte sua, sempre il 1° ottobre 1990, secondo quanto riferito dalla controricorrente (v. pag. 2 del controricorso), aveva da un lato «consegnato e vincolato in favore della Banca la somma di lire 100.000.000 a garanzia del conseguimento del grado di ipoteca previsto nel contratto di mutuo», e, con la seconda, impartito alla medesima banca una istruzione di bonifico in favore della società San Salvo per l'importo di lire 100.000.000.

La controricorrente assume poi che, essendo venuta a conoscenza di un ulteriore debito della propria correntista nei confronti di un diverso istituto di credito, il quale era garantito da ipoteca sul medesimo bene acquistato dalla Cristaldi, aveva provveduto, con telegramma

del 6 dicembre 1990, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1186 cod. civ., a invitare la debitrice «a restituire l'importo oggetto del mutuo nel termine di cinque giorni, avvertendo che, in difetto, avrebbe operato in compensazione con le somme presso la stessa depositate, come poi in effetti era avvenuto» (v. controricorso, pag. 3).

Sulla base di tali circostanze, e in particolare di quelle riferite nel controricorso, deve ritenersi che effettivamente, a seguito della iscrizione della ipoteca, la condizione alla quale era subordinato l'accredito da parte della banca della somma di lire 100.000.000 sul conto della Cristaldi, si era verificata: deve cioè ritenersi accertato che la banca qui resistente ottenne l'iscrizione ipotecaria sull'immobile oggetto del contratto di compravendita dalla San Salvo alla Cristaldi. Se così non fosse stato, certamente la banca non avrebbe avuto alcunché da compensare. Al contrario, la stessa controricorrente riconosce che l'operazione effettuata è stata quella di compensazione del proprio credito nei confronti della Cristaldi, derivante dal mutuo ipotecario, con il debito della Cristaldi derivato proprio dalla concessione del medesimo mutuo.

Ai fini della qualificazione dei rapporti intercorsi tra le parti – onde risolvere la questione posta con il ricorso incidentale e presupposta dallo stesso ricorso principale – rilevano quindi le seguenti circostanze: *a)* che la somma prevista dal contratto di mutuo è stata erogata alla Cristaldi; *b)* che detta somma è stata utilizzata dalla Cristaldi per l'acquisto dell'immobile, posto che la stessa società San Salvo assume di aver dato atto nel contratto di compravendita dell'avvenuto integrale pagamento del prezzo; *c)* che detta somma è stata peraltro vincolata per garantire la banca con la iscrizione ipotecaria; *d)* che a garanzia della venditrice società San Salvo l'acquirente ha dato ordine alla propria banca di «bonificare l'importo di lire 100.000.000 a favore c/c 29555 int. soc. San Salvo Bellusco (MI) presso ROLO Sede di Modena, non appena la banca popolare di Reggio Emilia metterà a nostra disposizione l'importo derivante dall'erogazione del mutuo ipotecario depositato in data odierna»; *e)* che l'iscrizione ipotecaria è avvenuta; *f)* che la banca controricorrente, tuttavia, anziché provvedere in con-

formità all'ordine di bonifico in favore della San Salvo, ha provveduto alla ricordata operazione di compensazione.

Sulla base di tali circostanze non può essere condivisa la ricostruzione della Corte d'appello che ha qualificato l'ordine di bonifico come contratto a favore di terzo.

È noto, infatti, che «l'ordine di pagamento impartito da un correntista alla propria banca (ordine che ripete la sua fonte e la sua legittimità dal contratto di conto corrente stipulato tra il correntista e l'istituto di credito, e costituisce un'esecuzione di incarico conferito ex art. 1856 cod. civ.) ha natura di negozio giuridico unilaterale, la cui efficacia vincolante scaturisce da una precedente dichiarazione di volontà con la quale la banca si è obbligata ad eseguire i futuri incarichi conferitile dal cliente (incarichi con i quali viene ulteriormente specificato il mandato inizialmente conferito), ed il cui perfezionamento è circoscritto alla banca e all'ordinante, con conseguente estraneità del beneficiario (terzo rispetto all'ordine), nei cui confronti, pertanto, l'incarico del correntista di effettuare il pagamento assume natura di *delegatio solvendi*, giusta il disposto dell'art. 1269 cod. civ.» (Cass., n. 22596 del 2004). Se, tuttavia, «il delegato al pagamento (nella specie la banca) si obbliga personalmente verso il creditore delegatario e questi accetti l'obbligazione del delegato, anche quest'ultimo è obbligato» (Cass., n. 1036 del 1968; Cass., n. 3947 del 1974; Cass., n. 22596 del 2004). Dispone, infatti, l'art. 1269, primo comma, cod. civ., che «se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato».

Escluso, quindi, che nel ricordato ordine di bonifico possa rinvenirsi un contratto a favore del terzo, integrando esso una delegazione di pagamento, nondimeno risulta evidente l'errore nel quale è incorsa la Corte d'appello laddove ha ritenuto che della somma accreditata sul conto della acquirente la banca potesse comunque disporre al fine di operare la disposta compensazione. E ciò in quanto, sulla base delle indicate circostanze e in particolare sulla base del collegamento esistente tra i richiamati negozi, la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere che la banca delegata al pagamento aveva

prestato il proprio consenso alla complessa operazione, in tal modo implicitamente impegnandosi direttamente nei confronti del beneficiario dell'ordine di bonifico, ai sensi dell'art. 1269 cod. civ. Tale disposizione, invero, nel prevedere che il delegato possa assumere l'obbligazione nei confronti del delegatario, non prescrive la forma scritta; né questa è richiesta in ragione dell'oggetto dell'atto, sicché non vi era alcun ostacolo alla possibilità di ravvisare nelle circostanze indicate la manifestazione implicita dell'impegno della banca delegata al pagamento di assumere l'obbligo nei confronti del delegatario.

Una volta acquisita l'iscrizione ipotecaria secondo quanto previsto nel contratto di mutuo e una volta quindi accreditata la somma sul conto della venditrice, la banca avrebbe dovuto, conformemente agli impegni assunti, effettuare, come disposto dalla correntista e come da impegno da essa implicitamente assunto nei confronti della società venditrice, provvedere alla effettuazione del disposto bonifico, sicché detta somma non avrebbe in alcun modo potuto essere compensata. Del resto, se così non fosse stato, si sarebbe verificata la paradossale situazione nella quale la somma posta nella disponibilità della acquirente in esecuzione del contratto di mutuo e a seguito della iscrizione ipotecaria, sarebbe stata trattenuta dalla banca erogatrice del mutuo a garanzia del proprio credito derivante dal medesimo mutuo; mutuo che, viceversa, doveva ritenersi garantito proprio dalla effettuata iscrizione ipotecaria.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso incidentale condizionato deve ritenersi infondato, giacché, se è vero che, nel caso di specie, non poteva essere ravvisato un contratto a favore di terzi, è pur vero che, in applicazione dell'art. 1269 cod. civ., la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere sussistente un obbligo della banca nei confronti della società ricorrente di provvedere all'accredito della somma di lire 100.000.000 non appena iscritta l'ipoteca in suo favore; risulta invece fondato il ricorso principale, con il quale la società ricorrente ha sostanzialmente dedotto, specialmente con il secondo motivo, l'esistenza di un titolo che legittimasse la richiesta formulata direttamente nei confronti della banca e in forza del quale

quest'ultima fosse tenuta al pagamento della indicata somma di lire 100.000.000 in suo favore.

In accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata deve quindi essere cassata. Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, ritiene il Collegio che la causa possa essere decisa nel merito *ex art. 334 cod. proc. civ.*, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Accertata, infatti, l'assunzione da parte della banca delegata della obbligazione nei confronti del delegatario, per effetto del consenso prestato alla complessa operazione nella quale l'ordine di bonifico si era inserito, non resta infatti altro che rigettare l'appello proposto dalla Banca Agricola Mantovana avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, che il diritto della società ricorrente aveva riconosciuto.

Le spese, sia quelle del giudizio di appello, sia quelle del giudizio di legittimità, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. (*Omissis*)

[DE MUSIS *Presidente* – PETITTI *Estensore* – PRATIS *P.M.* (concl. diff.) – San Salvo s.r.l. (avv. Milanese) – Banca Agricola Mantovana s.p.a. (avv. Manenti)]

**Nota di commento:** «*Appunti in merito alla natura giuridica del bonifico bancario*»

## I. Il caso

Con la sentenza in esame, la Cassazione affronta il problema della *natura giuridica dell'ordine di bonifico*. In particolare, la Supr. Corte nega che esso rientri nello schema del contratto a favore di terzo e qualifica, invece, la fattispecie come delegazione di pagamento, che trova la propria fonte nel contratto di conto corrente di corrispondenza. Viene, infine, affermato che la natura di delegazione di pagamento del bonifico bancario non osta al fatto che possa desumersi, valutate le circostanze del caso concreto, l'assunzione di un'obbligazione diretta della banca nei confronti del delegatario. La decisione è molto interessante sia a livello teorico, perché tocca alcuni nodi fondamentali relativi all'inquadramento giuridico del bonifico bancario ed alla teoria della delegazione, sia a livello pratico, perché si riferisce ad una fattispecie – vendita immobiliare con contestuale stipulazione di mutuo di scopo – di particolare diffusione nella realtà dei traffici giuridici.

## II. Le questioni

1. L'ORDINE DI BONIFICO NON RIENTRA NELLO SCHEMA DEL CONTRATTO A FAVORE DI TERZO... La Supr. Corte, con la sentenza in commento, nega che l'ordine di bonifico rientri nello schema del contratto a favore di terzo – come era stato ritenuto dalla Corte d'Appello di Bologna – qualificandolo, invece, come atto giuridico unilaterale.

Il bonifico, ovvero, con termini usati spesso indifferentemente in dottrina ed in giurisprudenza, il bancogiro, o giroconto, è l'accreditamento di una somma nel conto di un correntista operato da una banca su ordine di altro correntista mediante addebitamento della stessa somma nel proprio conto corrente (FERRI, 32, *infra*, sez. IV).

La tesi che ritiene la struttura del bonifico concettualmente compatibile con il contratto a favore di terzo è stata autorevolmente sostenuta da una dottrina (MESSINEO, 315, *infra*, sez. IV) rimasta isolata, la quale, per quanto consta, non ha trovato, prima della sentenza della Corte d'Appello di Bologna cassata dalla decisione in esame, alcun seguito in giurisprudenza: sembra, pertanto, interessante ripercorrerne, sia pur per sommi capi, la nascita e l'evoluzione.

La qualificazione del bonifico nell'ambito del contratto a favore di terzo trova la sua genesi in Germania (SANTINI, *Il bancogiro*, 130 ss., *infra*, sez. IV), dove la fattispecie viene inquadrata nel contesto della § 328 del BGB, corrispondente, all'incirca, all'art. 1411 cod. civ. In particolare, la dottrina tedesca ricostruisce l'apertura di conto tra il correntista e la banca come contratto a favore di terzo non ancora determinato ed afferma che di tale contratto il bonifico rappresenta il momento (identificativo del terzo ed) esecutivo.

All'importazione di tale impostazione nel nostro ordinamento è stato mosso un duplice ordine di critiche.

Il primo (SANTINI, *Il bancogiro*, 132) muove dalla constatazione che il contratto di conto corrente non produce effetti immediati nella sfera giuridica del – futuro – beneficiario del bonifico il quale, tipicamente, non dispone di alcun diritto prima che la somma oggetto dell'ordine venga accreditata (o, quantomeno, prima che essa sia stata oggetto di specifica disposizione da parte del correntista: così Cass., 20.12.1980, n. 6578, *infra*, sez. III). Per spiegare questo fenomeno si è sfruttata, in Germania, la lettera della legge che, sul punto, dispone diversamente dal codice civile italiano. Nel BGB, infatti, si prevede che, in assenza di una disposizione speciale, il momento della nascita del diritto in capo al terzo può essere desunto dalle circostanze mentre, come è noto, in Italia, *ex art. art. 1411, comma 2°, cod. civ.*, il terzo acquista il diritto contro il promittente im-

mediatamente, per il solo effetto della stipulazione, «salvo patto contrario». La dottrina tedesca, quindi, per rendere coerente il risultato della propria ricostruzione con la prassi bancaria è ricorsa alla presunzione che, date le circostanze – modalità di funzionamento del bonifico –, debba ritenersi che le parti abbiano tacitamente inteso riferire il termine iniziale di efficacia del contratto al momento dell'accredito; una tale presunzione sarebbe, invece, difficilmente invocabile in Italia dove, stante la particolare costruzione dell'art. 1411 cod. civ., un eventuale patto volto a procrastinare gli effetti del contratto a favore di terzo dovrebbe essere espresso.

Il secondo ordine di critiche, più sostanziali e difficilmente superabili, muove dalla constatazione che risulta assai arduo, avuto riguardo alla prassi bancaria ed alla realtà concreta delle transazioni commerciali, ricondurre in capo a correntista e banca la volontà di concludere il contratto *intuitu tertii* (SANTINI, *Il bancogiro*, 134, e MOLLE, *I contratti bancari*, 385, *infra*, sez. IV); tale volontà, nel contratto a favore di terzo, è, invece, connaturale alla fattispecie, dovendo le parti avere presente sin dal principio il beneficio destinato al terzo, che non può essere effetto meramente indiretto ed eventuale del contratto (SANTINI, *L'intenzione delle parti*, 439, *infra*, sez. IV).

2. ... MA TROVA LA PROPRIA FONTE NEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA...

Nel negare al bonifico bancario natura di contratto a favore di terzo, la decisione in commento afferma che l'ordine di bonifico «è un atto giuridico unilaterale che ripete la sua fonte e la sua legittimità dal contratto di conto corrente stipulato tra il correntista e l'istituto di credito e costituisce un'esecuzione di incarico conferito ex art. 1856 cod. civ.». Questo inquadramento giuridico riprende l'insegnamento di un a. (FIORENTINO, 224, *infra*, sez. IV) che, già nel 1952, scriveva: «l'ordine è un negozio giuridico unilaterale che deriva la sua efficacia vincolante per il destinatario, da una di lui precedente dichiarazione di volontà (di norma, di carattere contrattuale), con la quale egli si è obbligato verso il proprio contraente a eseguire gli "incarichi" che questi, nei limiti del contratto, della legge o degli usi, gli conferirà». Con particolare riferimento all'ordine che qui interessa, quello di bonifico, la Supr. Corte afferma, correttamente, che la fonte di esso – *i.e.* la sua efficacia vincolante – deriva dal contratto di conto corrente bancario, il quale, noto anche come conto corrente "di corrispondenza" per l'abitudine delle banche di inviare al domicilio del correntista la documentazione relativa ai movimenti del conto, è caratterizzato dalla contemporanea presenza di tre elementi: la costituzione di provvista da parte del

correntista, l'attività gestoria da parte della banca e la regolamentazione contabile del rapporto (MORELLI, 143, *infra*, sez. IV). Il contratto è qualificato dalla dottrina (da ultimi, per tutti, GIORGIANNI-TARDIVO, 540, e CAVALLI, 4, *infra*, sez. IV) e dalla giurisprudenza come contratto innominato misto con prevalenza degli elementi del mandato – e, dunque, con valorizzazione preminente dell'elemento gestorio – (CASS., 28.6.2002, n. 9494; CASS., 23.5.1986, n. 3447; CASS., 23.1.1979, n. 517; CASS., 6.12.1974, n. 4043; CASS., 8.3.1969, n. 761; CASS., 30.3.1955, n. 933, *infra*, sez. III). Secondo tale impostazione, la banca, con la conclusione del contratto di conto corrente, si obbliga ad agire quale mandataria del cliente per l'incasso di somme e per l'esecuzione di pagamenti. La prestazione di bonifico rientra in quello che viene comunemente definito il «servizio di cassa» eseguito dalle banche per conto dei propri correntisti e che si sostanzia, appunto, oltre che nei prelievi e versamenti per cassa, nelle riscossioni e nei pagamenti effettuati, su ordine del cliente, in una qualsiasi delle forme introdotte nella pratica commerciale e bancaria dall'evoluzione concreta degli usi e della tecnica (GIORGIANNI-TARDIVO, 538). Tenuto conto di ciò è dunque corretto affermare che, nei rapporti tra banca e cliente, l'adempimento di un ordine di bonifico imputato da quest'ultimo altro non è che un atto esecutivo di un'obbligazione *ex mandato* – o *quasi ex mandato* (FIORENTINO, 224) – cui la banca è tenuta in virtù del contratto di conto corrente.

3. ... ED INTEGRA UNA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO.

Se quanto detto è vero per quanto attiene ai rapporti interni tra banca e cliente, occorre ora chiedersi come vada qualificato l'ordine di bonifico nei rapporti col terzo beneficiario. La risposta data dalla Cassazione, con la sentenza in esame, in armonia con la dottrina assolutamente dominante è che, nei confronti del terzo, l'incarico del correntista di effettuare il pagamento assume natura di delegazione e, per la precisione, di delegazione di pagamento.

La delegazione, disciplinata nel nostro codice civile agli artt. 1268 ss., è uno dei modi di modifica del soggetto passivo dell'obbligazione e viene solitamente descritta come il processo mediante il quale il delegante (il correntista) fa promettere o eseguire al delegato (la banca) una prestazione a favore di un terzo (il beneficiario). Secondo la teoria c.d. atomistica, sostenuta dalla maggior parte della dottrina (per tutti, BIGIAVI, 377, e RESCIGNO, 941, *infra*, sez. IV) ed accolta, di recente, anche in giurisprudenza (CASS., 17.5.2000, n. 6387, *infra*, sez. III), il fenomeno delegatorio si risolve in un insieme di atti teleologicamente coordinati tanto che si tratti di delegazione di debito quanto di delegazione di pagamento

(secondo la teoria c.d. unitaria, invece, la delegazione di debito avrebbe natura di negozio giuridico tri-laterale). In particolare, alla base di entrambi i tipi di delegazione si pone il vero e proprio atto di delega cui segue, nella *delegatio promittendi*, l'atto con cui il delegato si obbliga nei confronti del delegatario e, nella *delegatio solvendi*, il pagamento. Nella delegazione di debito, quindi, il fenomeno si risolve in attività negoziali, mentre in quella di pagamento la delega è seguita da un atto reale (MAGAZZÙ, 158, *infra*, sez. IV). In altri termini, quando la prestazione viene fatta promettere si ha delegazione di debito (o *delegatio promittendi*), ex art. 1268 cod. civ., quando viene fatta dare si ha delegazione di pagamento (o *delegatio solvendi*) ex art. 1269 cod. civ.

In dottrina la sussunzione del bonifico *sub specie* di delegazione di debito o di delegazione di pagamento è discussa da tempo. Alcuni aa., in linea con i giudici di legittimità, ne sostengono la natura di delegazione di pagamento, affermando che la banca è obbligata a pagare al terzo, «ma non anche a promettere al terzo di pagare» (FIORENTINO, 227). Altri studiosi, invece, qualificano la fattispecie come delegazione di debito, sostenendo la necessità di configurare un'obbligazione tra banca e beneficiario, stante (ma l'osservazione è obsoleta e da considerarsi definitivamente superata alla luce di CASS., sez. un., 18.12.2007, n. 26617, *infra*, sez. III) la presunta impossibilità di considerare l'accreditamento in conto come un equivalente del pagamento effettivo di una somma di denaro (COLAGROSSO-MOLLE, 481, *infra*, sez. IV).

La Supr. Corte, con la decisione in esame, ribadisce il proprio costante orientamento degli ultimi anni (CASS., 1°7.2008, n. 17954; CASS., 28.2.2007, n. 4762; CASS., 21.9.2000, n. 12489, *infra*, sez. III), riconducendo il bonifico bancario nell'alveo dell'art. 1269 cod. civ., sull'innegabile presupposto che, osservata la prassi bancaria, nella normalità dei casi nessuna obbligazione intercorra tra delegato e delegatario.

4. L'ESISTENZA DI UNA OBBLIGAZIONE DIRETTA DEL DELEGATO NEI CONFRONTI DEL DELEGATARIO NON È INCOMPATIBILE CON LA STRUTTURA DELLA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO. Nel caso di specie presentato all'attenzione della Supr. Corte, tuttavia, la regolarità dello schema salta. A fronte del perfezionamento contestuale di una vendita immobiliare e di un finanziamento stipulato al fine di pagare parte del prezzo, l'ordine dato dall'acquirente alla banca mutuante di bonificare la somma mutuata al venditore si inserisce in un contesto più ampio di quello meramente esecutivo del conto corrente di corrispondenza, stante il collegamento esistente tra il negozio di trasferimento della proprietà e quello volto

a procurarsi le somme necessarie per il pagamento del prezzo. Che tra vendita e mutuo di scopo ci sia collegamento negoziale è un dato cui la riflessione giurisprudenziale è pervenuta da tempo (sul punto, si veda BUONFRATE, 295, *infra*, sez. IV) e che trova ora anche conforto normativo negli artt. 121 ss. d. legis. 1°9.1993, n. 385 (*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*) in merito al credito al consumo.

Sulla base di tale collegamento, la Corte inferisce che la banca delegataria, nel partecipare alla vicenda negoziale, ha «prestato il proprio consenso alla complessa operazione, in tal modo implicitamente impegnandosi direttamente nei confronti del beneficiario dell'ordine di bonifico, ai sensi dell'art. 1269 c.c.» il cui comma 1° in effetti dispone che «se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato». La costruzione è certamente solida dal punto di vista giuridico, dato che, come correttamente osservato nella sentenza in esame, l'art. 1269, comma 1°, cod. civ., non prescrive in alcun modo che l'assunzione dell'obbligazione da parte del delegato debba essere espressa e, quindi, deve considerarsi operante il principio generale per cui essa può avvenire anche *per facta concludentia*. Dal punto di vista pratico, inoltre, la soluzione adottata dalla decisione in commento evita il prodursi di effetti paradossali, come non è sfuggito alla Supr. Corte, la quale, dopo aver affermato che, dopo aver iscritto ipoteca di primo grado, la banca «avrebbe dovuto, conformemente agli impegni assunti, effettuare, come disposto dal correntista e come da impegno da essa implicitamente assunto nei confronti della società venditrice, provvedere alla effettuazione del disposto bonifico», chiosa: «del resto, se così non fosse stato, si sarebbe verificata la paradossale situazione nella quale la somma posta nella disponibilità dell'acquirente in esecuzione del contratto di mutuo e a seguito della propria iscrizione ipotecaria, sarebbe stata trattenuta dalla banca erogatrice del mutuo a garanzia del proprio credito derivante dal medesimo mutuo; mutuo che, viceversa, doveva ritenersi garantito proprio dalla effettuata iscrizione ipotecaria».

Col riconoscimento dell'obbligazione diretta al pagamento della somma mutuata assunta dalla banca nei confronti del venditore, la Supr. Corte statuisce che, conseguentemente, quest'ultimo ha titolo ad agire direttamente nei confronti dell'istituto di credito delegato per l'adempimento di tale obbligazione e cassa senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Bologna impugnata, rigettando l'appello e condannando, quindi, la banca delegata al versamento di quanto dovuto.

Questo è il punto sino al quale si spinge la decisione in commento, nella quale la Supr. Corte, come

abbiamo visto, svolge un'analisi lucida e condivisibile delle fattispecie venute in considerazione nel caso di specie. Sia consentita, in questa sede, una breve digressione per affrontare, sia pur per sommi capi, un punto di particolare interesse che rimane inesplicito tra le righe della sentenza. Come si è detto, l'art. 1269, comma 1°, cod. civ. consente al delegato di obbligarsi nei confronti del delegatario. Ma – questo è il punto – cosa accade se tale obbligazione viene contratta? Se è vero che la caratteristica della delegazione di pagamento è che, in essa, la delega è seguita da un atto reale, che ne è della fattispecie quando il delegato, invece, si obbliga nei confronti del delegatario? Date le premesse logiche dell'analisi sin qui svolta, la risposta appare vincolata: in tal caso, la delegazione di pagamento si trasforma in delegazione di debito (RESCIGNO, 931, e MAGAZZÙ, 170, *infra*, sez. IV e, in giurisprudenza, esplicitamente, CASS., 4.4.1968, n. 1036, e CASS., 1°.12.2004, n. 22596, *infra*, sez. III). La compatibilità tra un'obbligazione del delegato nei confronti del delegatario e la delegazione di pagamento si riduce, dunque, al fatto che essa non è vietata, ma, nel momento stesso in cui tale obbligazione viene ad esistenza, la fattispecie cambia natura. Ad essa diventa, quindi, applicabile la disciplina della delegazione di debito, ciò che comporta alcune conseguenze di non poco momento ed ulteriori rispetto al riconoscimento al delegatario del diritto di agire direttamente nei confronti delegato. Senza voler trascendere i limiti imposti dalla natura del presente lavoro, basti qui ricordare che, innanzitutto, la delegazione diventa irrevocabile *ex art.* 1270, comma 1°, cod. civ., giusta il disposto del quale «il delegante può revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione nei confronti del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo» (RESCIGNO, 944). Un qualche rilievo assume, inoltre, il fatto che la delegazione di debito è concepita dal legislatore come cumulativa, nel senso che, non essendo in essa immediato l'effetto solutorio, il debitore originario, ai sensi dell'art. 1268, comma 1°, cod. civ., non è liberato a meno che non vi sia il consenso espresso del delegatario – ed in tal senso potrebbe, forse, essere (re)interpretata la dichiarazione, resa nel caso di specie dall'acquirente nell'atto di compravendita, di aver ricevuto l'integrale pagamento del prezzo. Inoltre, anche ove espressamente consentita, la liberazione è comunque priva di effetto qualora il delegato sia *ab origine* insolvente (in tal senso, art. 1274, comma 2°, cod. civ.).

### III. I precedenti

Non risultano precedenti riguardanti esattamente la medesima fattispecie. Sulla sentenza in commento si

segnala un commento di GARUFI, *Quando l'ordine di bonifico assume natura di delegazione di pagamento*, in *Dir. e giust.*, 2008, con link disponibile all'indirizzo [www.dirittoegiustizia.it/Default.aspx?tabid=13](http://www.dirittoegiustizia.it/Default.aspx?tabid=13).

1. L'ORDINE DI BONIFICO NON RIENTRA NELLO SCHEMA DEL CONTRATTO A FAVORE DI TERZO... Il momento in cui si producono, per il beneficiario, gli effetti del bonifico è stato dibattuto soprattutto dalla giurisprudenza che si è occupata di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario. *Ex multis*, si vedano, CASS., 24.3.2000, n. 3519, in *Dir. fall.*, 2001, 373; CASS., 20.2.1998, n. 1846, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1999, II, 555; CASS., 15.11.1994, n. 9591, in *Fallimento*, 1995, 724; CASS., 25.7.1972, n. 2545, in *Foro it.*, 1973, I, 2211; CASS., 20.12.1980, n. 6578, su [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it).

2. ... MA TROVA LA PROPRIA FONTE NEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA... Per la ricostruzione del conto corrente di corrispondenza come contratto misto con prevalente funzione di mandato, si vedano, per tutte: CASS., 28.6.2002, n. 9494, in *Contratti*, 2002, 1023 ss.; CASS., 23.5.1986, n. 3447, in *Giur. it.*, 1988, I, 1, 889; CASS., 23.1.1979, n. 517, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1980, II, 145; CASS., 6.12.1974, n. 4043, in *Giust. civ.*, 1975, I, 360; CASS., 8.3.1969, n. 761, *ivi*, 1969, I, 1029; CASS., 30.3.1955, n. 933, in *Foro it.*, 1956, I, 763.

3. ... ED INTEGRA UNA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO. Per l'accoglimento della ricostruzione atomistica della struttura della delegazione: CASS., 17.5.2000, n. 6387, in *Mass. Foro it.*, 2000. Per i precedenti difformi si vedano, tra le altre, CASS., 12.3.1973, n. 676, *ivi*, 1973, e CASS., 9.10.1958, n. 3178, in *Giust. civ.*, 1958, I, 1832. Illustra bene la tesi secondo la quale delegazione di debito e delegazione di pagamento avrebbero natura diversa (addirittura: «presupposti di fatto e di diritto antitetici») CASS., 28.1.1971, n. 155, in *Foro it.*, 1961, I, 440.

Per la natura di *delegatio solvendi* dell'ordine di bonifico: CASS., 1°.7.2008, n. 17954, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it); CASS., 28.2.2007, n. 4762, in *Dir. fall.*, 2008, 227; CASS., 21.9.2000, n. 12489, in *Contratti*, 2001, 349, ed in *Fallimento*, 2001, 987.

Sulla possibilità di pagare debiti pecuniari con gli strumenti tipici della prassi bancaria: CASS., sez. un., 18.12.2007, n. 26617, in *Vita not.*, 2008, 258.

4. L'ESISTENZA DI UNA OBBLIGAZIONE DIRETTA DEL DELEGATO NEI CONFRONTI DEL DELEGATARIO NON È INCOMPATIBILE CON LA STRUTTURA DELLA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO. Sul collegamento funzionale tra vendita e mutuo di scopo, *ex multis*, CASS., 20.1.1994, n. 474, in questa *Rivista*, 1995, I, 302.

Sulla trasformazione della delegazione di paga-

mento in delegazione di debito in caso di obbligazione del delegato nei confronti del delegante: CASS., 4.4.1968, n. 1036, in *Foro it.*, 1968, I, 1492, e CASS., 1°12.2004, n. 22596, su *www.italgiure.giustizia.it*.

#### IV. La dottrina

1. L'ORDINE DI BONIFICO NON RIENTRA NELLO SCHEMA DEL CONTRATTO A FAVORE DI TERZO... Per una compiuta analisi giuridica sulla figura del bonifico bancario: FERRI, voce «Bancogiro», in *Enc. del dir.*, V, Giuffrè, 1959, 32. Sul dibattito dottrinale circa la ricostruzione del bonifico in termini di contratto a favore di terzo: SANTINI, *Il bancogiro*, U.P.E.B., 1948, 130 ss.; SANTINI, *L'intenzione delle parti nella stipulazione a favore del terzo*, in *Giur. it.*, 1953, I, 437; MESSINEO, *Sulla natura dell'accreditamento bancario*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1963, I, 309; MOLLE, *I contratti bancari*, nel *Trattato Cicu-Messineo*, Giuffrè, 1966.

2. ... MA TROVA LA PROPRIA FONTE NEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA... Per la nozione di ordine, e, in generale, per una illuminante descrizione del servizio di cassa si veda FIORENTINO, *Le operazioni bancarie*, Jovene, 1952.

Il contratto di conto corrente bancario e le problematiche relative sono ben descritti in varie opere tra cui, senza pretesa di completezza, si citano, in sede enciclopedica, CAVALLI, voce «Conto corrente», II, *Conto corrente bancario*, in *Enc. giur. Treccani*, VIII, Ed. Enc. it., 1988; FERRI, voce «Conto corrente di corrispondenza», in *Enc. del dir.*, IX, Giuffrè, 1961, 666 e MOLLE, voce «Conto corrente bancario», nel *Noviss. Digesto it.*, IV, Utet, 1959, 414, e, in sede monografica, CALTABIANO, *Il conto corrente bancario*, Cedam, 1967; SANTORO, *Il conto corrente bancario*, Giuffrè, 1992. Molto utile può risultare la lettura, a livello manualistico, di GIORGIANNI-TARDIVO, *Diritto bancario - banche contratti e titoli bancari*, Giuffrè, 2006, 536 ss. Sulle riviste di settore, un inquadramento molto recente delle tematiche relative a conto corrente, servizio di cassa e bonifico è rinvenibile, inoltre, in TRAVERSA, *Conto corrente di corrispondenza e funzione solutoria del c.d. bonifico bancario*, in *Dir. fall.*, 2008, 227. È opportuno dar conto che non tutti gli aa. concordano sulla natura atipica del contratto di conto corrente bancario: tra i contributi a sostegno della tipicità del contratto in esame, MORELLI, *Materiali per una configurazione del conto corrente bancario come contratto legalmente tipico*, in *Giust. civ.*, 1998, II, 139, e SALANITRO,

*Conto corrente bancario*, in *Dir. banca e merc. fin.*, 1988, 407.

3. ... ED INTEGRA UNA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO. Sulla delegazione in generale, RESCIGNO, voce «Delegazione (dir. civ.)», in *Enc. del dir.*, XI, Giuffrè, 1962, 929 e MAGAZZÙ, voce «Delegazione» nel *Digesto IV ed., Disc. priv., sez. civ.*, V, Utet, 1989, 155. Per quanto riguarda le monografie, imprescindibile è BIGIAMI, *La delegazione*, Cedam, 1940. Rimanendo nell'ambito della letteratura edita prima dell'entrata in vigore del codice civile vigente, si segnalano NICOLÒ, *Il negozio delegatorio*, tip. D'Amico, 1932, e GRECO, *Delegazione e obbligazione nel diritto civile italiano*, Detken & Rocholl, 1928. Tra gli aa. successivi, SCHLESINGER, *Il pagamento al terzo*, Giuffrè, 1961, e DONATI, *Causalità e astrattezza nella delegazione*, Cedam, 1975. Una panoramica sui problemi strutturali della fattispecie è stata recentemente fatta da ABATANGELO, *Sulla struttura della delegazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, II, 463.

Per quanto attiene ai rapporti tra delegazione e bonifico bancario, si vedano, oltre a SANTINI, *Il bancogiro*, 140 ss., FERRI, voce «Bancogiro», 34 ss., e FIORENTINO, 227 ss., COLAGROSSO-MOLLE, *Diritto bancario*, Stamperia Nazionale, 1960; CAPOLUONGO, *Accreditamento in conto corrente e revocatoria fallimentare*, in *Contratti*, 2001, 349.

4. L'ESISTENZA DI UNA OBBLIGAZIONE DIRETTA DEL DELEGATO NEI CONFRONTI DEL DELEGATARIO NON È INCOMPATIBILE CON LA STRUTTURA DELLA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO. Sul collegamento negoziale tra vendita e mutuo di scopo, BUONFRATE, voce «Contratti collegati», nel *Digesto IV ed., Disc. priv., sez. civ., Agg.*, III, Utet, 2007, 286; NUZZO, *Collegamento negoziale e mutuo di scopo convenzionale: una fattispecie unica?*, in questa *Rivista*, 1995, I, 1069; DI BLASI, *Collegamento negoziale e mutuo di scopo*, in *Vita not.*, 1994, 1169; PALAZZO, *Operazioni economiche e collegamento negoziale in una recente ricostruzione*, in *Riv. dir. comm.*, 2001, 387.

Sulla trasformazione della delegazione di pagamento in delegazione di debito in caso di obbligazione del delegato nei confronti del delegante si vedano RESCIGNO, 931, e MAGAZZÙ, nonché, per una suggestiva interpretazione dell'art. 1269, comma 1°, cod. civ., come ipotesi di obbligazione facoltativa DORE JR., *Profili negoziali nella delegatio solvendi: ricostruzione in chiave atomistica della delegazione di pagamento*, in *Riv. giur. sarda*, 2006, 207.

VERONICA ALVISI